



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 34

del 21-10-2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – “FEDERAZIONE ITALIANA TEQBALL ASD”, CF 15258541000 - Nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all’esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l’Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell’iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 3”;*

Id
SM

PRESO ATTO

che dai controlli effettuati dal CONI, nell'ambito delle verifiche sulla regolarità delle iscrizioni, è stata riscontrata l'iscrizione effettuata in data **15/05/2020** della "**FEDERAZIONE ITALIANA TEQBALL ASD**", CF **15258541000**, rappresentata dal sig. Paolo Giannetti, quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva MSP ITALIA con numero/codice affiliazione RM101394 e validità sino al 31/12/2020, la cui denominazione sembrerebbe inequivocabilmente configurarla come un'organizzazione su base federativa (soggetto di "secondo livello") e non quale associazione o società sportiva dilettantistica, contrariamente a quanto prevedono le disposizioni del CONI sia in materia di affiliazione che di riconoscimento ai fini sportivi;

RILEVATO

che il Teqball non compare nell'elenco delle Discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, deliberato e pubblicato sul sito del CONI;

RILEVATO

altresì, che dal controllo effettuato nella sezione documentale del Registro è emerso che all'art. 4 – soci dello Statuto della "**FEDERAZIONE ITALIANA TEQBALL ASD**", caricato dall'Ente MSP ITALIA, non si parla espressamente di persone fisiche bensì, genericamente, di "associati";

TENUTO CONTO

che da una ricerca effettuata sul sito <https://federazioneteqballitalia.com/>, ove il Codice Fiscale indicato è il medesimo dell'associazione in oggetto, è dichiarato impropriamente "*La Federazione TEQBALL ITALIA è l'Organo di organizzazione e controllo del TEQBALL in Italia, occupandosi sia di ogni aspetto della pratica sportiva della nuova disciplina... Ha sede a Roma, è affiliata all'Ente di Promozione Sportiva MSP ITALIA con conseguente riconoscimento CONI. La Federazione TEQBALL Italia promuove direttamente e coordina i vari tornei e manifestazioni federali di TEQBALL, dirige e organizza l'attività delle nazionali maschili, femminili e giovanili; inoltre supervisiona, controlla e coordina i tornei dei circoli e strutture che organizzano campionati riconosciuti*", confermando, con ciò, di essere un organismo di natura federativa con l'esclusivo scopo di organizzare e promuovere la pratica del teqball in Italia;

M
RM

TENUTO CONTO altresì che dalla consultazione del sito web dell'Organismo Internazionale "Fédération Internationale de Teqball (FITEQ) <https://www.fiteq.org/>, la "Federazione Italiana Teqball", ove il nominativo del Presidente è il medesimo dell'associazione in oggetto, è presente nell'elenco delle Federazioni Nazionali riconosciute, quale rappresentante per l'Italia, confermando, con ciò, quanto sopra espresso;

PRESO ATTO della nota del 10/09/2020 con la quale il CONI ha segnalato all'Ente MSP ITALIA ed alla stessa associazione, quanto rinvenuto dal controllo sulla Piattaforma e sui siti web e comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla verifica dei requisiti normativi previsti, con richiesta esplicita all'Ente MSP ITALIA di fornire documentazione utile alla verifica, fissando in 20 gg. il termine per la presentazione;

PRESO ATTO che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al Legale Rappresentante della "**FEDERAZIONE ITALIANA TEQBALL ASD**", dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI anche ai fini dei Provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

PRESO ATTO che l'Ente MSP ITALIA, nel termine concesso, non ha fornito prove documentali circa il possesso ab origine dei requisiti per l'iscrizione al Registro;

PRESO ATTO che l'iscrizione al Registro è riservata esclusivamente a singole associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed è quindi preclusa ad organismi sportivi strutturati su base federativa;

RILEVATO che l'iscrizione al Registro in data **15/05/2020** della "**FEDERAZIONE ITALIANA TEQBALL ASD**", **CF 15258541000**, è stata effettuata dall'Ente MSP ITALIA in mancata osservanza dell'art. 3, comma 1, lett. c;

M
EM

RITENUTO

che l'iscrizione in data 15/05/2020 della "**FEDERAZIONE ITALIANA TEQBALL ASD**", CF 15258541000, è priva dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c)

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**FEDERAZIONE ITALIANA TEQBALL ASD**", CF 15258541000;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva MSP ITALIA la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

